

ALLEGATO B



**COMUNE DI VOGHIERA
PROVINCIA DI FERRARA**

**PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE
(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)**

Quadro normativo di riferimento

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175 TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. *Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#). A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.*

3. *Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (in vigore dal 1° ottobre 2017)*

4. *L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.*

5. *In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'[articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile](#).*

(in vigore dal 1° ottobre 2017)

6.

7.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica ['articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.](#)

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4, commi 1, 2 e 3](#), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#). A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6.

7.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'[articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014](#).

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo](#)

180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

ART. 1 – LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015)

(...)

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le

province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

FINALITÀ ISTITUZIONALI ED ATTUAZIONE

Le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 e nella legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero).

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 del Comune di Voghiera è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 39 del 27.03.2015, inviato alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge n.190/2014 "c.d. Legge di Stabilità 2015" e fatto proprio dal Consiglio Comunale che ne ha preso atto con deliberazione n. 27 del 09.06.2015;

Nel suddetto piano si prevedeva l'attivazione di un percorso per l'unificazione di AREA SPA e CMV SERVIZI S.R.L (azienda a totale controllo pubblico, attiva nell'alto ferrarese) e la messa in liquidazione della società consortile TERRACQUA AMBIENTE, partecipata dalle due società come segue:

- AREA S.p.a. Copparo al 49,7%- CMV Servizi S.p.a. Cento al 39,1% (l'ulteriore 11,2 era la partecipazione di SOELIA SpA)

Lo scopo era di attivare un processo di semplificazione ed aggregazione di ambito sub-provinciale è da prevedersi: sia nel miglior esercizio dell'attività di raccolta e di modellizzazione del progetto societario, in aderenza alle politiche regionali, con la conferma della volontà di garantire e migliorare le condizioni igienico-sanitarie nei confronti sia degli utenti e sia delle aree urbane ed ambientali, di controllare in maniera ottimale l'intero flusso di rifiuti prodotti (interni ovvero in privativa e esterni ovvero abbandoni sul territorio), di migliorare l'estetica e l'impatto urbanistico, di massimizzare la raccolta differenziata, la soddisfazione dei clienti e dei lavoratori (sicurezza, sistema contrattuale, limitazioni, etc...), di minimizzare i costi del servizio, di garantire un'equa ripartizione dei costi dei servizi (introduzione di sistemi di tariffa puntuale), di minimizzare l'impatto ambientale del servizio e sul traffico e massimizzare i servizi per ciascuna categoria di utenze (fruibilità);

Il percorso prevedeva la scissione di AREA SpA in: AREA SPA per la raccolta e AREA IMPIANTI e di CMV SERVIZI SRL in varie società;

Per tale operazione si prevedevano i seguenti tempi: entro il 2015 per la parte collegata alla scissione ed entro la metà dell'anno 2016 per la parte collegata alla fusione.

Nel medesimo piano non si prevedevano ulteriori cessazioni o modifiche delle società partecipate;

La Giunta Comunale con deliberazione n. 29 del 30.03.2016 ha approvato una "Relazione sui risultati conseguiti", relazione trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della succitata legge 190/2014 e fatta propria dal Consiglio Comunale che ne ha preso atto con deliberazione n. 16 del 25.04.2016;

In tale relazione si dava atto:

- che in data 28/09/2015, dopo l'avvenuta approvazione nei Consigli Comunali di tutti i Comuni, con unanime deliberazione straordinaria dell'assemblea dei soci dell'azienda, è stato approvato il Progetto di Scissione che ha determinato, in data 09/12/2015, con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi – Ferrara, la scissione parziale proporzionale eseguita mediante assegnazione di parte del patrimonio di AREA SpA con riduzione del capitale sociale della società scissa in favore della società di nuova costituzione AREA Impianti SpA, con sede legale in Copparo (FE), via Alessandro Volta, 26/A - Codice Fiscale e Partita Iva n. 01964100380, con decorrenza degli effetti giuridici dal 18/12/2015 e quindi in linea con i tempi previsti;

- che il Comune di Comacchio provvedeva all'aumento del Capitale Sociale della società scissa "Area Spa" per l'affidamento in house del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

- Con verbale di liquidazione del Notaio Patrizia Bertusi Nanni di Ferrara, del 16/07/2015, n. repertorio 32320, n. raccolta 9184, registrato a Ferrara il 22/07/2015, al n. 4309, serie 1T, si approvava la messa in liquidazione della società consortile a responsabilità limitata "TERRECQUA AMBIENTE" da parte dei soci come richiesto da tutti i Comuni;

Con l'approvazione della suddetta relazione si apportano alcuni aggiornamenti al piano approvato e precisamente:

- si esprimeva la volontà di valutare la sovrapposibilità di Lepida SPA, partecipata direttamente dall'Ente e Delta Web, partecipata indirettamente mediante "Area Impianti";
- l'intenzione di operare per dismettere la quota di partecipazione diretta alla Società Delta 2000 soc. a r.l in quanto non ritenuta più strategica per le finalità istituzionali dell'Ente. La dismissione era prevista entro il 2016.

Gli obiettivi previsti nel piano sono stati raggiunti e precisamente:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.07.2016, è stato approvato il PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CMV RACCOLTA SRL IN AREA SPA CON MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE IN "CLARA" SPA, ai sensi dell'art. 2501 quinquies del Codice Civile.
Con atto a rogito del Notaio A. Zecchi di Ferrara del 29/05/2017, Repertorio n° 28028, Raccolta. n° 14021 avente effetto giuridico dal 01/06/2017, è avvenuta la fusione per incorporazione delle società CMV Raccolta S.r.l. nella società Area S.p.A.
Con l'atto di fusione la società incorporante Area S.p.A. ha mutato la propria denominazione sociale in Clara S.p.A.;
- AREA IMPIANTI SPA in data 02.12.2016 ha ceduto la propria partecipazione in DELTA Web, come sollecitato dal Comune, eliminando la partecipazione indiretta. Il Comune di Voghiera ha pertanto mantenuto la propria partecipazione in LEPIDA SPA;
- Il Consiglio Comunale con deliberazione N. 27 del 27.07.2016 ha deliberato il recesso dalla Società Delta 2000 soc. a r.l entro il 31.12.2016; La definizione è avvenuta in occasione della riunione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2016.

LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

NELL'ALLEGATO A SONO ELENATE LE PARTECIPAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE ALLA DATA DEL 23/09/2016

DIRETTE ALLA DATA DEL 23/09/2016

Azienda	Capitale sociale (€)	Valore nominale partecipazione Comune di Voghiera (€)	% Partecipazione
ACOSEA IMPIANTI SRL	42.079.181	556.556	1,32
LEPIDA SPA	60.713.000	1.000	0,0015
S.I.PRO. - Agenzia per lo sviluppo Spa	5.540.082,30	8.677,20	0,16
AREA Spa	1.115.820	42.400,00	3,80
AREA IMPIANTI SPA	4.463.280	169.600,00	3,80
Delta 2000 soc. a.r.l.	110.059	43,96	0,03
HERA SPA	1.489.538.745	180.064	0,01209

Tutti gli ulteriori dati finanziari sono inclusi nelle schede (allegato a) e tutti i bilanci nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Voghiera;

Sulle società si osserva quanto segue e specificato anche nelle schede allegato A):

Acosea Impianti Srl è stata costituita con atto notarile del 14/12/04 di scissione del ramo gestionale di Acosea Spa trasferito ad Hera Spa. Con tale scissione il Comune ha attribuito ad Acosea Impianti le immobilizzazioni rappresentanti gli assets del ciclo idrico (ramo reti) precedentemente presenti in AcoseaReti. Il suo statuto prevede che ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 comma 13 D.lgs. 267/00, la Società debba essere a totale capitale pubblico locale. La società quindi è esclusivamente una società patrimoniale, dal momento che la gestione del servizio idrico è svolta da Hera Spa, alla quale sono stati assegnati in concessione gli impianti, le reti ed ogni altra dotazione patrimoniale inerenti a detto servizio. Si rileva che sussistono i requisiti del mantenimento della partecipazione e non si rendono necessari interventi di razionalizzazione in quanto rientra in una delle casistiche dell'art. 4 del T.U.; - non risultano presenti le ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2;

E' ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Dal punto di vista della convenienza economica si ritiene che la presente forma di gestione amministrativa e finanziaria delle reti del ciclo idrico integrato dell'ente sia ben più vantaggiosa per l'ente rispetto a una diversa forma di gestione; ad esempio attraverso una gestione diretta: tale forma produrrebbe impatti negativi sul bilancio dell'ente in termini di indebitamento necessario per il costante mantenimento

delle reti idriche dell'ente conferite alla società. Si segnala inoltre che la partecipazione del Comune in Acosea Impianti Srl non ha comportato oneri o il sostenimento di costi di funzionamento negli ultimi 5 esercizi (2011 – 2015), bensì, ha consentito all'ente di beneficiare di quote di dividendi. Dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 l'utile conseguito viene destinato a riserva legale e straordinaria.

Lepida s.p.a., in quanto società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di Voghiera, e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi “strumentali” fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERA - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERENCE - sistema di videocomunicazione; MultiPier - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali. Sussistono i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società in quanto rispetta tutte le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento;

Per l'esecuzione delle attività richiamate è indubbiamente strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

S.I.PRO. - Agenzia per lo sviluppo Spa la Società persegue finalità di interesse generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi. In tale ambito essa provvede a studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire l'incremento, in quantità ed in forza lavoro impiegata, degli insediamenti produttivi nell'intero territorio provinciale, anche assumendo la gestione d'interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali. La Società potrà essere destinataria di specifici incarichi d'assistenza tecnica agli Enti Locali ferraresi per lo sviluppo delle attività produttive, per agevolare le procedure d'insediamento di nuove unità locali, per arricchire la dotazione infrastrutturale dei territori interessati, per aumentare le possibilità d'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale. La società rispetta tutti i parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016. L'Amministrazione ritiene la Società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

AREA SPA e AREA IMPIANTI sono derivate della scissione di AREA SPA per l'attivazione del percorso di unificazione di AREA SPA e CMV SERVIZI S.R.L come ampiamente esposto nell'esame del piano di razionalizzazione 2015 e dei risultati conseguiti;

AREA SPA (CLARA SPA dal 1° giugno 2017) e AREA IMPIANTI svolgono servizi pubblici locali a rilevanza economica connesse con attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto di merci su strada, pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio e servizi di disinfestazioni.. I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Entrambe

le società si caratterizzano comunque per una gestione efficiente e rispettano i parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016.

L'Amministrazione ritiene le Società strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Delta 2000 soc. a.r.l., come evidenziato nell'esame del piano di razionalizzazione 2015 e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione non ritendo l'attività della società più strategica per le finalità istituzionali dell'Ente, con deliberazione N. 27 del 27.07.2016 ha deciso il recesso dal 31.12.2016; La definizione è avvenuta in occasione della riunione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2016 pertanto, alla data della rilevazione 23.09.2016, pur avendo l'Amministrazione già deliberato il recesso lo stesso non si era ancora perfezionato; Si è ritenuto quindi di inerire la società tra quelle dirette partecipate e contestualmente prevederne l'alienazione iscrivendola nell'apposita "Scheda 05.02" dando atto che tale decisione non è oggetto della presente rilevazione ma la conclusione del percorso iniziato nel mese di marzo 2016 con la precedente rilevazione-La società rispetta i parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016 e quindi il recesso è una scelta puramente strategica dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha ritenuto al contrario di mantenere una partecipazione indiretta nella società mediante SIPRO SPA, sia per la quasi irrilevanza della partecipazione (SIPRO detiene l'1,11% di Delta 2000 e il Comune partecipa a SIPRO per 0,16%) pari al 0,001776, sia per consentire a SIPRO SPA, società ritenuta strategica per le finalità istituzionali dell'Ente, qualora si renda necessaria per il raggiungimento dei propri obiettivi, di poter comunque utilizzare i servizi di Delta 2000; La partecipazione indiretta non è stata inserita nelle schede (allegato A) in quanto non costituisce per il Comune di Voghiera «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP;

Il Gruppo **Hera** svolge numerose attività nell'ambito dei servizi pubblici locali:

- gas, comprendente i servizi di distribuzione e vendita di gas metano e GPL, teleriscaldamento e gestione calore;
- energia elettrica, relativo ai servizi di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;
- ciclo idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, depurazione e fognatura;
- ambiente, relativo ai servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti;
- altri servizi, comprendente i servizi di illuminazione pubblica, telecomunicazione e altri servizi minori.

Hera S.p.A è una società quotata sul mercato regolamentato e come tale è soggetta alla vigilanza della Commissione per le Società e la Borsa (Consob)

Il Comune di Voghiera non partecipa al "Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" ;

Hera S.P.A, fornisce al Comune di Voghiera il servizio Idrico integrato; servizio pubblico locale di rilevanza economica, affidato da ATERSIR (rafforzato, tra l'altro, dal comma 609, art. 1,lett. d) della legge 190/2014) cui il Comune partecipa obbligatoriamente ai sensi della L.R. N 23/2011, art. 4. La società rispetta i parametri normativi imposti dal citato D.Lgs. 175/2016, non ha mai registrato perdite, anzi ha consentito l'introito di utili- Attualmente rappresenta la forma più efficiente del servizio.

Hera spa ha numerose società partecipate ma le stesse non costituiscono per il Comune di Voghiera «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Per le partecipazioni indirette si è ritenuto di esaminare esclusivamente quelle di AREA SPA e AREA IMPIANTI in quanto, pur non essendo società controllate dal Comune di Voghiera, svolgono un servizio in house.

Non si è ritenuto di inserire nelle schede allega A) le seguenti società per le motivazioni a fianco indicate e comunque non più in attività:

- Area Impresa srl in fallimento
- Terreacqua ambiente scarl in liquidazione

Si è inserita DELTA WEB SPA in quanto la cessione da Parte di AREA IMPIANTI, come precedentemente evidenziato, è avvenuta il 02.12.2016 e quindi la società risultava in attività alla data della revisione.